

Allegato "C" al repertorio 32185/14475

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i., un'associazione denominata "CUORE AIUTA CUORE ETS".

L'utilizzo nella denominazione sociale dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 - Sede

2.1 L'Associazione ha la sede legale in Torino, all'indirizzo indicato in atto costitutivo ed eventualmente successivamente deliberato dal Consiglio Direttivo.

2.2 Il mutamento dell'indirizzo all'interno dello stesso Comune non costituisce mutamento del presente Statuto se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

2.3 Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città. Ciò non richiederà formale variazione dello Statuto.

Art. 3 - Durata

3.1 L'Associazione ha durata non predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 4 - Scopo - attività

4.1 L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di promuovere, sostenere e incentivare le migliori pratiche cliniche, l'eccellenza e l'alta specialità, l'ampliamento dei servizi, la diffusione della conoscenza e l'informazione al pubblico in ambito cardiorianimatorio, cardiocirurgico e cardiologico, sviluppando proprie autonome iniziative, progetti e attività, ovvero collaborando ad iniziative promosse da soggetti ed istituzioni terzi, pubblici e privati, nazionali, locali, esteri e sovranazionali.

Per la realizzazione del predetto scopo e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale previste dalle infraindicate lettere dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017:

- beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi di quanto previsto dalla lettera u);
- interventi e servizi sociali, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a)
- prestazioni socio-sanitarie, ai sensi di quanto previsto dalla lettera c)
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi di quanto previsto dalla lettera h).

In particolare, per attività di beneficenza saranno da intendersi:

- le erogazioni gratuite in denaro provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte ed effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore e di Enti senza scopo di lucro (sia-no essi di natura pubblica o privata) che operano prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria per la realizzazione di progetti di utilità sociale (beneficenza indiretta);
- le erogazioni gratuite in denaro erogate direttamente a soggetti svantaggiati che si trovano in condizione di difficoltà dal punto di vista fisico, psichico od economico (beneficenza diretta).

Per attività di assistenza sociale e socio-sanitaria saranno da intendersi:

- interventi a favore della collettività in merito alla prevenzione ed alla cura delle patologie di natura cardiocircolatoria, cardiocirurgica e cardiologica.

4.2 Nello specifico, per il perseguimento dei suoi scopi l'Associazione intende svolgere, a titolo non esaustivo:

- a)** attività di raccolta di fondi e finanziamenti, sia direttamente, sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento o mezzo, finalizzati alla realizzazione degli scopi della associazione;
- b)** l'informazione utile alle persone e alle loro famiglie al fine di contrastare l'insorgenza delle patologie cardiologiche.

L'Associazione, per realizzare gli scopi primari, potrà svolgere qualunque attività direttamente connessa nonché accessoria a quella sopra elencata, in quanto integrative delle stesse e, in particolare, a

titolo esemplificativo:

- a)** la promozione, l'organizzazione ed il patrocinio di convegni, corsi di formazione, seminari, giornate di studio, incontri, eventi culturali, manifestazioni sportive;
- b)** partecipare a bandi per l'erogazione di contributi da parte di istituzioni pubbliche e private, nazionali, locali, estere e sovranazionali;
- c)** stipulare accordi e convenzioni con istituzioni pubbliche e private, associazioni e movimenti di qualunque natura;
- d)** partecipare, anche in sede costitutiva, ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione stessa;
- e)** collaborare e instaurare relazioni con Università, enti scientifici, culturali e di ricerca, istituzioni sanitarie, pubbliche e private, altre istituzioni, nazionali, estere o sovranazionali;
- f)** organizzare iniziative, eventi, campagne informative e promozionali miranti a portare a conoscenza del pubblico l'Associazione stessa, le proprie attività e iniziative e a promuovere l'adesione di nuovi soci;
- g)** promuovere o sostenere progetti di ricerca e iniziative e campagne informative e divulgative da sviluppare autonomamente, ovvero sviluppati da o in collaborazione con Università, fondazioni, enti o istituzioni pubblici o privati;
- h)** sostenere attività cliniche e di studio nell'ambito cardiotoracico, cardiocirurgico e cardiologico, anche aderendo ad iniziative promosse da altri enti o istituzioni pubblici o privati, ovvero median-

	te la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio o l'acquisizione di apparecchi e strumenti da destinare alle suddette attività;	
	i) accettare donazioni, lasciti e altre forme di liberalità e beneficenza secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni vigenti;	
	j) svolgere ogni altra attività strumentale idonea, ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.	
	Tutte le attività saranno svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività svolta dai propri associati e dalle persone aderenti agli eventuali enti associati per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui sopra.	
	4.3 L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. lgs 117/2017. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.	
	4.4 Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D. lgs 117/2017.	
	4.5 L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi potrà associarsi o federarsi con altre associazioni aventi finalità similari, anche con costituzione di una federazione o associazione nazionale o internazionale.	
	Art. 5 - Patrimonio e Risorse	

	<p>5.1 Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio. 	
	<p>5.2 L' Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> a. quote associative e contributi degli aderenti; 	
	<ul style="list-style-type: none"> b. contributi pubblici e privati; 	
	<ul style="list-style-type: none"> c. donazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio; 	
	<ul style="list-style-type: none"> d. rendite patrimoniali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> e. entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche mediante la sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, ai sensi dell'art. 7 del D. lgs.117/2017; 	
	<ul style="list-style-type: none"> f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D. lgs 117/2017. 	
	<p>5.3 Il Consiglio Direttivo annualmente delibera la misura delle quote sociali di iscrizione all'Associazione.</p>	
	<p>5.4 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione.</p>	

E' comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

5.5 I versamenti comunque effettuati all'Associazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti per la quota sociale, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione di un Socio dall'Associazione può, pertanto, farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione stessa.

Art. 6 - Soci

6.1 Il numero dei soci è illimitato.

Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiori di età, senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico o gli Enti del Terzo Settore, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

6.2 L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione dandone comunicazione all'interessato entro

	30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda, salvo richiesta di integrazione degli elementi in essa contenuti.	
	6.3 Qualora il Consiglio Direttivo respinga la domanda di ammissione, deve entro sessanta giorni motivare la propria decisione e darne comunicazione all'interessato. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza è ammesso ricorso all'assemblea dei soci entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione: l'Assemblea dei soci esaminerà il ricorso nella prima assemblea utile. Decorsi due anni dalla ricezione della reiezione della domanda, l'interessato potrà presentare una nuova domanda di ammissione.	
	6.4 Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti i soci spetta l'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.	
	6.5 La qualità di Socio è intrasmissibile per atto tra vivi e per causa di morte e si perde:	
	a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto alla Associazione;	
	b) per esclusione, prevista quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione o che semplicemente siano contrastanti con gli scopi perseguiti dall'Associazione;	
	c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi trenta giorni dall'eventuale sollecito scritto;	

d) per decesso.

Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto in ambito associativo.

L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Nel solo caso di cui alla precedente lettera c), l'esclusione del socio che rimanga moroso decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione del sollecito scritto opererà automaticamente e di diritto, senza necessità di ulteriore contestazione degli addebiti e di deliberazione dell'Assemblea.

Nel caso di soci diversi dalle persone fisiche, l'esclusione ha luogo in caso di estinzione dell'ente a qualsiasi titolo ed è disposta dal Consiglio Direttivo.

6.6 La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno della Associazione, sia all'esterno per designazione o delega; non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione, né lo stesso può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

6.7 La partecipazione non può essere temporanea, ma ogni socio può, in ogni momento, recedere dall'Associazione, fermo quanto previsto al precedente art. 5.5 e fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

	7.1 Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione	
	alla vita della Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:	
	a) I soci hanno diritto:	
	- di partecipare a tutte le attività promosse dalla Associazione,	
	ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabi-	
	liti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali	
	regolamenti della Associazione;	
	- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;	
	- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle de-	
	liberazioni dell'assemblea, degli eventuali regolamenti e delle modifi-	
	che allo statuto;	
	- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al	
	Consiglio direttivo.	
	b) I soci sono obbligati:	
	- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle delibera-	
	zioni assunte dagli organi sociali;	
	- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti	
	della Associazione;	
	- al pagamento nei termini della quota associativa deliberata	
	dal Consiglio direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non	
	rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.	
	Art. 8 - Volontari	
	8.1 L'Associazione può avvalersi dell'opera di volontari nello svolgi-	
	mento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito	
	registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasio-	

nale.

8.2 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali terzi beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni che saranno preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

8.3 L'Associazione provvederà ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

9.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Esecutivo, ove istituito;
- e) il Comitato Scientifico;
- f) l'Organo di controllo, in formazione collegiale o monocratica, ove nominato nei casi previsti dalla legge o qualora ritenuto opportuno dall'Assemblea dei Soci.

9.2 L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - Assemblea

10.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, rego-

	la l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria.	
	10.2 Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.	
	10.3 L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna), entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o entro sei mesi, qualora particolari esigenze accertate dal Consiglio Direttivo lo richiedano, ma in ogni caso in termine utile per il loro deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi di legge.	
	10.4 Essa inoltre:	
	- discute ed approva i programmi di attività;	
	- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;	
	- nomina e revoca l'organo di controllo stabilendone il compenso;	
	- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone il compenso;	
	- delinea gli indirizzi generali dell'Associazione;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	- delibera sull'esclusione del socio proposta dal Consiglio direttivo.	

	tivo;	
	- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;	
	- delibera su eventuali altri argomenti sottoposti alla sua ap- provazione;	
	- può conferire cariche onorifiche a soci ed a terzi, su proposta del Consiglio Direttivo;	
	- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo di- missionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo;	
	- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.	
	10.5 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta motivata da alme- no un decimo dei Soci aventi diritto al voto, o quando il Consiglio Di- rettivo, a maggioranza, ne ritenga opportuna la convocazione.	
	10.6 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, potrà essere con- vocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.	
	10.7 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettro- nica/telematica con comprovata ricezione, almeno otto giorni prima della data stabilita, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e recante l'ordine del giorno, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e al- l'Organo di controllo, ove nominati.	
	10.8 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita ed è atta a deli-	

	berare qualora in prima convocazione siano presenti o rappresentati	
	almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto.	
	10.9 In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente	
	costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappre-	
	sentati. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata ad	
	almeno 24 ore di distanza dalla prima convocazione.	
	10.10 Ogni Socio ha diritto ad un voto. Il diritto di voto è esercitabi-	
	le anche mediante delega scritta. La delega può essere conferita so-	
	lamente ad altro Socio avente diritto al voto; ciascun delegato non	
	può farsi portatore di più di tre deleghe. La delega è valida tanto per	
	la prima che per la seconda convocazione.	
	10.11 E' ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di tele-	
	comunicazione, purché sia possibile verificare l'identità e la legitti-	
	mazione degli intervenuti e sia loro consentito di seguire la discus-	
	sione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti af-	
	frontati e partecipare, per gli aventi diritto, alla votazione, in modo	
	che sia accertabile il voto da essi espresso.	
	10.12 Si reputa regolarmente costituita, pur in assenza di formale	
	convocazione, l'Assemblea a cui partecipino tutti i Soci, i componen-	
	ti del Consiglio Direttivo e l'Organo di controllo, ove nominato.	
	10.13 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della mag-	
	gioranza dei presenti. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano	
	tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Nelle deliberazioni di appro-	
	vazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità	
	gli amministratori non hanno voto.	

10.14 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal VicePresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio oppure da qualsiasi altro Socio.

10.15 Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo. I verbali sono redatti dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente.

Art. 11 – Assemblea straordinaria

11.1 L'Assemblea straordinaria si riunisce qualora ne sia fatta esplicita richiesta da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo ne ritenga opportuna la convocazione, effettuata con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria. Essa provvede a:

- a) deliberare la modifica dello Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

11.2 Fatte salve eventuali diverse maggioranze previste da inderogabili disposizioni di legge, per le modifiche statutarie, nonché per la trasformazione, la fusione, la scissione occorre la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei voti attribuiti a

tutti i soci, tanto in prima che in seconda convocazione.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo

12.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra i soci; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. I primi componenti sono nominati in sede di atto costitutivo.

12.2 I membri del Consiglio Direttivo sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra i soci in possesso di laurea almeno triennale o titolo equipollente .

12.3 L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

12.4 La carica di membro del Consiglio Direttivo non può essere ricoperta da coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile, ovvero siano stati sottoposti a misure di prevenzione personali di cui al D. lgs. 159/2011, ovvero siano stati condannati con sentenza irrevocabile a pena detentiva per qualsiasi delitto. La sopravvenienza di una delle suddette situazioni obbliga il Consigliere interessato a darne immediata comunicazione scritta al Consiglio direttivo e comporta la decadenza dalla carica con effetto dalla data di ricezione della comunicazione.

12.5 Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

12.6 In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria; in caso di mancata ratifica l'Assemblea provvede a sostituire gli amministratori cessati. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori cessati dalla carica mediante elezione. Gli amministratori così nominati come pure quelli la cui cooptazione è stata ratificata dall'assemblea ai sensi di quanto sopra previsto durano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

12.7 Il Consiglio Direttivo provvede, entro trenta giorni dalla sua elezione, a nominare tra i suoi componenti il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

12.8 Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) deliberare sull'ammissione dei nuovi Soci; istruire e decidere i procedimenti disciplinari nei confronti dei Soci e proporre le esclusioni di Soci all'Assemblea;
- b) provvedere alla gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e in coerenza con le proposte e gli orientamenti del Comitato Scientifico e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- c) fissare le quote sociali annuali;
- d) redigere il bilancio di esercizio sulla base della bozza predisposta

	dal Tesoriere ed, ove del caso, il bilancio sociale;	
	f) deliberare sulle materie non esplicitamente riservate per statuto	
	all'Assemblea dei Soci o che l'Assemblea deleghi;	
	g) istituire, su proposta del Presidente, il Comitato Esecutivo;	
	h) determinare il numero di membri del Comitato Scientifico ed eleg-	
	gerne i componenti ;	
	i) costituire, su proposta del Presidente, Commissioni consultive e di	
	studio e gruppi di lavoro precisandone i compiti;	
	j) assumere e licenziare eventuali lavoratori dipendenti, avvalersi di	
	prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari	
	al regolare svolgimento ed alla qualificazione dell'attività dell'Asso-	
	ciazione; decidere in merito alle relative retribuzioni ed al relativo	
	trattamento normativo;	
	k) proporre all'Assemblea il conferimento di cariche onorifiche a So-	
	ci ed a terzi;	
	l) proporre l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse.	
	12.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazio-	
	ne, almeno una volta al trimestre ed ogni volta che il Presidente lo	
	reputi opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno	
	un terzo dei suoi componenti.	
	12.10 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elet-	
	tronica/telematica, almeno cinque giorni prima della data stabilita,	
	con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine	
	del giorno della riunione.	
	12.11 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è	

atto a deliberare, anche in assenza delle suddette modalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e l'Organo di controllo, ove nominato.

12.12 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal VicePresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

12.13 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti più della metà dei suoi membri.

12.14 La partecipazione degli aventi diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo è ammessa mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del partecipante e a questi sia consentito di esprimere le proprie determinazioni nelle deliberazioni da assumere.

12.15 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con voto favorevole dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

12.16 I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

12.17 Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Art. 13 - Il Presidente

	<p>13.1 Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza della stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio.</p>	
	<p>13.2 Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dal-</p>	
	<p>l'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presiden-</p>	
	<p>te riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione del-</p>	
	<p>l'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presi-</p>	
	<p>dente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma</p>	
	<p>in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per</p>	
	<p>la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono</p>	
	<p>esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riu-</p>	
	<p>nione utile.</p>	
	<p>13.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Consi-</p>	
	<p>glio Direttivo e - ove istituito - il Comitato Esecutivo, cura l'esecuzio-</p>	
	<p>ne delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento ammini-</p>	
	<p>strativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e del Re-</p>	
	<p>golamento interno, ne promuove la riforma ove se ne presenti la ne-</p>	
	<p>cessità.</p>	
	<p>13.4 Il Presidente propone la costituzione e lo scioglimento del Co-</p>	
	<p>mitato Esecutivo, nonché di commissioni consultive e di studio e</p>	
	<p>gruppi di lavoro.</p>	
	<p>Art. 14 - Il Presidente onorario</p>	
	<p>14.1 Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per</p>	
	<p>eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.</p>	
	<p>14.2 Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli</p>	
	<p>altri soci dell'Associazione.</p>	

Art. 15 - Il VicePresidente

15.1 Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 16 - Il Segretario

16.1 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, ove istituito, e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e - ove istituito - del Comitato Esecutivo, nonché del Libro Soci.

La carica di Segretario è compatibile con quella di Tesoriere.

Art. 17 - Il Tesoriere

17.1 Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione in conformità al bilancio ed alle delibere dei competenti organi associativi e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile.

17.2 Provvede, con firma singola, agli incassi e pagamenti dell'Associazione mediante utilizzo delle disponibilità.

Art. 18 - I Comitati tecnici

18.1 Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il

Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 19 - Il Comitato Esecutivo

19.1 Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione del Comitato Esecutivo, composto dallo stesso Presidente, che lo presiede, dal VicePresidente e dal Tesoriere, al quale sono delegate determinate attribuzioni dello stesso Consiglio Direttivo.

19.2 Nella delibera di istituzione del Comitato Esecutivo sono determinati il contenuto, i limiti, le modalità ed eventuali direttive per l'esercizio della delega.

Non sono in ogni caso delegabili le attribuzioni del Consiglio Direttivo in materia di redazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, di ricostituzione del patrimonio in conseguenza di perdite, di determinazione del numero ed elezione dei membri del Comitato Scientifico, di costituzione di Commissioni consultive e di studio e gruppi di lavoro.

19.3 Le riunioni del Comitato Esecutivo sono verbalizzate in apposito libro; il Comitato Esecutivo riferisce con frequenza almeno semestrale al Consiglio Direttivo in ordine allo svolgimento e all'andamento delle attività delegate.

19.4 Lo scioglimento del Comitato Esecutivo è deliberato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente o, in alternativa, della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Il Comitato Scientifico

20.1 Il Comitato Scientifico è composto da professionisti del settore sanitario, in servizio o in quiescenza, operanti in ambito di anestesia e rianimazione, cardiocirurgia e cardiologia, o ambiti collegati, nonché da docenti universitari nei settori scientifico-disciplinari afferenti ai suddetti ambiti.

20.2 Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, anche non soci dell'Associazione, e restano in carica per un quinquennio.

20.3 Il Consiglio Direttivo fissa il numero di membri del Comitato Scientifico e provvede alla nomina dei suoi componenti.

Essi restano in carica per un quinquennio e la loro nomina è rinnovabile.

20.4 Ogni membro del Comitato Scientifico può essere revocato in qualsiasi momento da parte del Consiglio Direttivo, con delibera motivata, qualora siano mutate le condizioni che ne hanno determinato la nomina; in tal caso, lo stesso Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del membro revocato con altro, nominato per la durata necessaria a completare il quinquennio.

20.5 Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno un Presidente.

20.6 Le determinazioni del Comitato Scientifico sono assunte a maggioranza dei componenti.

	20.7 Il Comitato Scientifico formula proposte, elabora progetti e definisce iniziative rispondenti agli scopi dell'Associazione, che saranno	
	esaminati dal Consiglio Direttivo.	
	20.8 Il Comitato Scientifico fornisce al Consiglio Direttivo pareri non vincolanti sui progetti e sulla loro attuazione.	
	20.9 Nell'ambito delle proprie competenze, il Comitato Scientifico agisce in piena autonomia e può operare in collaborazione con strutture ospedaliere ed enti, di qualsiasi natura e genere, della sanità pubblica e privata.	
	20.10 Il Presidente del Comitato Scientifico convoca le riunioni del Comitato, ne indirizza e coordina l'attività e svolge il ruolo di portavoce e promotore delle iniziative di fronte al Consiglio Direttivo.	
	20.11 Le riunioni del Comitato Scientifico sono verbalizzate in apposito libro.	
	20.12 Il Comitato Scientifico, ove lo ritenga, può predisporre una relazione annuale sulle attività svolte, che viene presentata all'Assemblea.	
	Art. 21 - Libri dell'Associazione	
	21.1 I libri dell'Associazione sono quelli prescritti dalla normativa vigente in materia e dal presente Statuto.	
	Art. 22 - Bilancio di esercizio - bilancio sociale	
	22.1 Gli esercizi dell'Associazione chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio di esercizio.	
	22.2 Entro il trentuno marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio dell'esercizio prece-	

dente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

22.3 Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei casi previsti dalla legge il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

22.4 Nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa si documenterà il carattere strumentale delle attività diverse.

22.5 Nei casi e con le modalità previste dalla legge, il Consiglio Direttivo provvede a redigere il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci e pubblicare ai sensi di legge.

22.6 Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove redatto, devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 23 - Organo di controllo

23.1 Nei casi previsti dall'art. 30 del D. lgs 117/2017 o qualora ne ravvisi la necessità, l'Assemblea nomina un organo di controllo in forma di Collegio o monocratico, i cui componenti sono scelti ai sensi del comma 5 del suddetto articolo.

	23.2 Nel caso in cui il soggetto incaricato del controllo sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti.	
	Il Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea.	
	23.3 L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e può essere rinominato.	
	23.4 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	23.5 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	23.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.	
	Art. 24 – Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti	

24.1 Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 del D. lgs 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

24.2 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre esercizi e può essere rinominato.

24.3 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti esercita tutte le funzioni ad esso demandate ai sensi di legge e può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 25 - Destinazione del patrimonio

25.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

25.2 E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente e di quelle ad esse direttamente connesse previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

25.3 L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto as-

sociativo.

Art. 26 - Durata dell'esercizio sociale

26.1 L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

26.2 Le quote sociali sono dovute per tutto l'esercizio in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.

Art. 27 - Scioglimento

27.1 L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. lgs n. 117/2017.

27.2 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D. lgs n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 28 - Norme finali

28.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i. e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, 22 aprile 2024

GUIDO KALK

SANTINO FRANCESCO MACCARONE Notaio